



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29.04.2020

Modificato con delibera di C.C. n. 78 del 25.06.2021

Modificato con delibera di C.C. n. 70 del 30.05.2022

Modificato con delibera di C.C. n. 158 del 26.05.2023

Sommario

Titolo I - Principi generali.....	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento	5
Art. 2 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	5
Art. 3 – Soggetto attivo	5
Art. 4 – Funzionario Responsabile del tributo	5
Titolo II - Ambito di applicazione del tributo	5
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	5
Art. 6 – Soggetti passivi.....	5
Art. 7 – Superfici soggette al tributo	6
Art. 8 – Locali e aree escluse dal tributo	6
Art. 9 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio .	7
Art. 10 – Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti speciali.....	8
Art. 11 – Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero	8
Titolo III - Criteri generali per l'articolazione della tassa e per la determinazione delle tariffe unitarie	9
Art. 12 – Gettito del tributo sui rifiuti e costo del servizio	9
Art. 13 – Piano Finanziario	10
Art. 14 – Determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti.....	10
Art. 15 – Articolazione della tariffa	10
Art. 16 – Commisurazione temporale della tassa	11
Art. 17 – Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche.....	11
Art. 18 – Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche.....	11
Art. 19 – Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche.....	12
Art. 20 – Scuole Statali	13
Art. 21 – Tariffa giornaliera.....	13
Art. 22 – Tributo provinciale	13
TITOLO IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni	14
Art. 23 – Casi di riduzione delle tariffe unitarie	14
Art. 24 – Riduzioni della tariffa del tributo per l'effettuazione del compostaggio domestico.....	14
Art. 25 – Agevolazioni per la raccolta differenziata utenze non domestiche e terzo settore	14
Art. 26 – Esenzioni/Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico	15
Art. 27 – Riduzioni per conferimenti ai centri di raccolta	16
Art. 28 – Ulteriori agevolazioni.....	16
Titolo V - Procedure e sanzioni	17
Art. 29 – Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione	17
Art. 30 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	18
Art. 31 – Modalità di riscossione e termini di versamento	19
Art. 32 – Mezzi di controllo.....	20
Art. 33 – Esito dei controlli e accertamento	20
Art. 34 – Sanzioni ed interessi	20
Art. 35 – Rateizzazione	21
Art. 36 – Accertamento con adesione.....	22
Art. 37 – Rimborsi.....	22
Art. 38 – Soglie minime per l'esigibilità del tributo	22
Art. 39 – Trattamento dei dati.....	22
Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali	22
Art. 40 – Norma di rinvio	22
Art. 41 – Clausola di adeguamento	22

Titolo I - Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii..
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione del suddetto tributo nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. della L. 147/2013 e s.mm.ii..
4. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. determinato sotto forma di tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni dal 2021 al 2035 è regolamentato dal Contratto di Servizio, e relativi allegati tecnici, sottoscritto tra l'Autorità di Ambito Ottimale Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.a., in qualità di Gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani, e nel rispetto del Piano Annuale delle Attività Comunali, approvato annualmente con le modalità indicate nel suddetto contratto.
3. Il gestore del servizio, per mezzo delle Società Operative Locali (S.O.L.), provvede allo svolgimento di tutto il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di universalità, inderogabilità, equa distribuzione sul territorio e sicurezza.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.
2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

Art. 4 – Funzionario Responsabile del tributo

1. A norma del comma 692 art. 1 della Legge 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Titolo II - Ambito di applicazione del tributo

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni

è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 – Superfici soggette al tributo

1. Sono soggette al tributo le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, quali a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 9;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:
 - ✓ per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;
 - ✓ per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;
 - c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
 - d) le aree scoperte possedute, occupate o detenute dalle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo;
 - e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzati in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione, ovvero se occupate abusivamente.
2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art 14 della L. n. 214/2011, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per i locali la superficie di riferimento per l'assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte pertinenziali od accessorie all'attività esercitata è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore od inferiore o uguale al mezzo mq..
3. Le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt. 1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a mt. 1,5; in assenza dell'indicazione della superficie netta si considera il 15% della superficie lorda occupata da muri perimetrali ed interni e quindi come non calpestabile e non soggetta a tributo.
4. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR. n. 138/1998.

Art. 8 – Locali e aree escluse dal tributo

1. Non sono soggette a tributo e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia. Presentano tali caratteristiche:
 - ✓ locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali: centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso;
 - ✓ ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5;
 - ✓ solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - ✓ aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 codice civile, ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
 - ✓ superficie scoperta di balconi e terrazze, le verande non chiuse completamente da strutture fisse, pertinenziali alle civili abitazioni;

- ✓ unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, e nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza;
- ✓ fabbricati inabitabili, inagibili o in ristrutturazione, da dimostrare tramite idonea documentazione, per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; l'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da professionista accertante inagibilità o l'inabitabilità;
- ✓ parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che si tratti di impianti coperti che scoperti; l'esclusione non si applica agli spogliatoi, ai servizi in genere e alle parti riservate al pubblico;
- ✓ superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive ed eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti compresi tra quelli descritti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e all' art. 2 del DPR n. 254/03;
- ✓ depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana;

Art. 9 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie imponibile ai fini dell'applicazione della parte variabile del tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati dall'art.184, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Per le superfici relative alle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività è svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini) le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

✓ Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
✓ Laboratori fotografici, eliografie	30%
✓ Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	30%
✓ Pelletterie	30%
✓ Laboratori di analisi	30%
✓ Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie,	
✓ zincaturifici, falegnamerie	30%
✓ Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	30%
✓ Tipografie, stamperie, incisioni	30%
✓ Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	30%
✓ Marmisti, vetrerie	30%
✓ Edili	30%

I contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30/09 di ogni anno. La dichiarazione dovrà essere corredata da:

- ✓ Planimetria quotata contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e l'evidenziazione di quella parte per la quale si chiede la riduzione;
 - ✓ Documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti per mezzo di ditta autorizzata;
 - ✓ Documentazione commerciale attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento.
3. L'eventuale riduzione emergente della parte variabile del tributo sarà conguagliata con l'emissione degli atti di pagamento nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
 4. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la

- produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
5. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, locali di deposito, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.
 6. Per fruire dell'esclusione prevista ai commi 1 e 2, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, trasmettendo entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, sui quantitativi di rifiuti speciali gestiti dovrà essere altresì presentata annualmente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, la seguente documentazione:
 - contratti di servizio stipulati con le ditte incaricate della raccolta dei rifiuti speciali.
 - quantitativi dei rifiuti prodotti suddivisi per codice CER;
 - per ciascun codice CER indicare i quantitativi trasportati, suddivisi per singolo trasportatore, con indicazione del numero del formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.) relativo a ogni singolo trasporto;
 - per ciascun codice CER, indicare i quantitativi conferiti a ogni singolo impianto di prima destinazione (quello indicato nel F.I.R.), da ciascun singolo trasportatore, con indicazione della sigla relativa all'operazione di recupero effettuata.
 - c) Per eventuali controlli, potrà inoltre essere richiesto l'invio della seguente documentazione: contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, se richiesta, , dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 10 – Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) e degli allegati L-quater ed L-quinqies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020, sono rifiuti speciali i rifiuti indicati dall'art.184, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di seguito elencati:
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i veicoli fuori uso;

Art. 11 – Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani facendone esplicita richiesta entro il 30 giugno di ogni anno, con valenza 5 anni dal primo gennaio successivo all'istanza, allegando la seguente documentazione:
 - visura camerale;
 - codice CER e quantitativi presunti (indicare quelli relativi all'anno precedente) di rifiuti urbani soggetti a esenzione;
 - contratti di servizio stipulati con le ditte incaricate della raccolta dei rifiuti urbani per il quali si richiede l'esenzione della quota variabile.

Per il solo anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui sopra entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per la gestione dei rifiuti urbani prodotti per il servizio pubblico.

2. Il rifiuto indifferenziato e quello organico derivante dalle eventuali mense presenti rimane soggetto al tributo tari.
3. Per usufruire dell'esenzione della Quota variabile gli interessati devono dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti urbani conferite al di fuori del servizio, trasmettendo entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, sui quantitativi di rifiuti speciali gestiti. Dovrà essere altresì presentata annualmente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, la seguente documentazione:
 - quantitativi dei rifiuti prodotti suddivisi per codice CER;
 - per ciascun codice CER indicare i quantitativi trasportati, suddivisi per singolo trasportatore, con indicazione del numero del formulario di identificazione rifiuto (FIR) relativo a ogni singolo trasporto;
 - per ciascun codice CER, indicare i quantitativi conferiti a ogni singolo impianto di prima destinazione (quello indicato nel F.I.R.), da ciascun singolo trasportatore, con indicazione della sigla relativa all'operazione di recupero effettuata.
4. Per eventuali controlli, potrà inoltre essere richiesto l'invio della seguente documentazione: modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); copia dei formulari di trasporto dei rifiuti vidimati dall'impianto di destinazione. Predetta documentazione, se richiesta, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a cinque anni. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 1° febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

Titolo III - Criteri generali per l'articolazione della tassa e per la determinazione delle tariffe unitarie

Art. 12 – Gettito del tributo sui rifiuti e costo del servizio

1. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti. La tariffa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 13 – Piano Finanziario

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - ✓ una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - ✓ una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente li approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 14 – Determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Per la determinazione della tariffa si applicano i criteri determinati con il DPR n. 158/1999.

Art. 15 – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche.
2. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del Comune di Collesalveti, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi di cui al presente regolamento. Dal numero complessivo degli occupanti, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentata dichiarazione al Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
3. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.
4. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali - da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n. 158/99.
5. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce la tariffa, per ogni categoria di utenza, secondo i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
6. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza e la ripartizione dei costi fra utenze

si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 16 – Commisurazione temporale della tassa

1. Il tributo è commisurato ad anno solare: l'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali od aree e perdura fino al giorno successivo a quello in cui il possesso, l'occupazione o detenzione cessa, qualora il contribuente ne presenti l'apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al presente regolamento.

Art. 17 – Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo domestico secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999.
2. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo domestico e della superficie occupata o detenuta.
3. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
4. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99. Detto coefficiente può essere aggiornato su base annua con l'adozione della delibera di definizione delle tariffe.
5. L'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nell'anno successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute. Per le nuove utenze l'applicazione della tariffa fa riferimento alla data di apertura. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte della nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
6. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, sulla base dei formulari forniti dal Comune stesso, contenenti, tra l'altro, i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio. In caso di mancata indicazione del numero degli occupanti l'alloggio, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-37	1
38-53	2
54-66	3
67-93	4
94-108	5
Oltre 108	6

Nel caso di seconda casa nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 18 – Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio – economica del Comune, nonché delle potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a tariffa secondo quanto specificato nel punto 4.3

dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

- La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999 e specificato nel punto 4.4 dell'allegato 1 al medesimo Decreto.

Art. 19 – Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

- Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimessa, magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
9A	Agriturismi
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
11/A	Uffici, agenzie – Servizi di telefonia
12	Banche e istituti di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, Pasticceria
25	Supermercato Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Attività logistiche con aree vaste
32	Attività terziarie e direzionali aree vaste deposito fino a 10.000 Mq
33	Attività produttive con aree vaste
34	Sale intrattenimento e superfici attrezzate con tavoli di attività commerciali
35	Attività terziarie e direzionali aree vaste deposito da 10001 Mq a 50000 Mq
36	Attività terziarie e direzionali aree vaste deposito oltre 50001 Mq
36/A	Attività terziarie e direzionali aree vaste con servizi

- L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice Istat/Ateco dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia, fatta comunque salva la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.
- In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuarne anche i relativi

coefficienti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'applicazione della tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
7. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es. mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi la tariffa applicata segue la destinazione d'uso dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l'autonoma definizione catastale dell'immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.
8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione del tributo, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, il tributo è determinato presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica.
10. Il tributo non è dovuto se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale, regolarmente denunciata ai fini del tributo, o presso il richiedente la prestazione.

Art. 20 – Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui, anche se non continuativi ma ricorrenti, il tributo è corrisposto in base tariffa giornaliera.
2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento per le utenze non domestiche. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
4. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
5. A seguito della istituzione dall'1.1.2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, la TARI giornaliera relative alle predette aree mercatali.

Art. 22 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 23 – Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) per le utenze domestiche:
 - ✓ riduzione del 30% della parte variabile della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo o di utente che risieda o dimori altrove, comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia (anche originaria), indicando l'abitazione di residenza e i componenti del nucleo anagrafico e dichiarando inoltre espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; la presente riduzione non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato apposita dichiarazione;
 - ✓ riduzione del 10% sul totale della tariffa per le civili abitazioni provviste di biocomposter;
 - b) per le utenze non domestiche:
 - ✓ riduzione del 30% della parte variabile della tariffa del tributo per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni annui. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che autocertifichi (art 47 DPR 445/2000) la situazione dichiarata;
 - ✓ riduzione del 10% sul totale della tariffa per gli utenti non domestici che dimostrino di essersi dotati di biocomposter;
2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare con le modalità e nei tempi previsti dal presente regolamento.
3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro 60 giorni dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto, con accertamento del Comune, si provvede al recupero del tributo con l'applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 10, 23, 24, 25, 26 e 27 qualora concorrenti, potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa del tributo.

Art. 24 – Riduzioni della tariffa del tributo per l'effettuazione del compostaggio domestico

1. Nel Piano Annuale delle Attività Comunali, approvato annualmente con le modalità indicate nel Contratto di Servizio, e relativi allegati tecnici, sottoscritto tra l'Autorità di Ambito Ottimale Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.a., vengono indicate le "aree di raccolta rurali", aree nelle quali la S.O.L. non effettua la raccolta domiciliare della frazione dell'organico alle utenze domestiche, che sono pertanto tenute ad utilizzare la compostiera; per tali utenze viene applicata una riduzione pari al 20% del tributo.
2. Per le utenze domestiche non ricadenti nelle suddette "aree di raccolta rurali", che però effettuano il compostaggio domestico, viene applicata una riduzione pari al 10% del tributo; per le utenze che hanno fatto richiesta al Comune o alla S.O.L. della compostiera, non è necessario presentare alcuna istanza (in quanto censite in un apposito database), mentre per le utenze che si sono dotate autonomamente di compostiera o di altro idoneo manufatto, non censite nel suddetto database, per avere diritto alla riduzione del 10%, devono presentare all'ufficio competente in materia di tributi un'autodichiarazione che effettuano il compostaggio domestico, allegando idonea documentazione fotografica.
3. L'ufficio comunale si riserva la possibilità di effettuare controlli per verificare lo svolgimento effettivo dell'attività di compostaggio.

Art. 25 – Agevolazioni per la raccolta differenziata utenze non domestiche e terzo settore

1. Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni, come di seguito evidenziate, della tariffa variabile a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico:
 - ✓ Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta";
 - ✓ Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" con acquisto in proprio di contenitori

riduzione del 10%

- per il deposito dei materiali: **riduzione del 15%**
- ✓ Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" - Più tipologie di materiali: **riduzione del 20%**
- ✓ Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" con acquisto in proprio di attrezzatura per la riduzione volumetrica del rifiuto (pressa/compattatore): **riduzione del 25%**

Al fine di ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

- ✓ Relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi, applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
 - ✓ Idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
 - ✓ La fattura in originale dell'investimento effettuato.
2. A favore delle associazioni del Terzo Settore, riconosciute tali ai sensi della Legge delega 106 del 2016 ed iscritte al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, si applica una agevolazione del 25% della Tariffa. Per far parte del Terzo settore è necessario:
 - Essere un ente privato che agisce senza scopo di lucro e svolgere attività di interesse generale (definite tali dal Codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.

Non possono essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore gli enti pubblici (e gli enti da essi controllati), gli enti privati con finalità economiche (associazioni di categoria o professionali), i sindacati, i partiti politici e le società commerciali non riconosciute come Imprese Sociali.
 3. Le condizioni per godere delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni debbono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente.
 4. La richiesta di agevolazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per usufruire di tale agevolazione.
 5. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono annuali e quindi le variazioni nel corso dell'anno non comportano rimborsi o sgravi.
 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 26 – Esenzioni/Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e agevolazioni pari al 40% dell'ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE di cui alle soglie sotto elencate.
2. Le condizioni di ammissibilità per la presentazione di istanza di esenzione/agevolazione tari sono le seguenti:

Esenzioni:

- nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, inferiore o pari a € 6.500;
- nuclei familiari composti con persona/e portatrice/i di handicap o non autosufficienti a condizione che l'invalidità accertata sia al 100% ed indicatore ISEE relativo all'anno di riferimento, non superi l'importo di € 8.000,00;
- persone assistite in modo continuativo dal Comune nel corso dell'anno di tassazione;

Agevolazioni:

- 40% sul totale della tariffa per nuclei familiari con persona/e portatrice/i di handicap o non autosufficienti a condizione che l'invalidità accertata sia al 100% ed l'indicatore ISEE non superi l'importo di € 15.000,00;
 - 40% sul totale della tariffa per nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi l'importo di € 13.500,00;
 - 40% sul totale della tariffa per nuclei familiari di cui fanno parte una o più persone ultra65° il cui indicatore ISEE non superi l'importo di € 15.000,00.
3. Il possesso da parte del contribuente di valida attestazione ISEE rientrante nei limiti suddetti, consente di presentare apposita domanda diretta all'ottenimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno.
 4. Per avere diritto all'esenzioni/agevolazioni il richiedente e i componenti del nucleo non devono essere proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento, ad eccezione dell'alloggio nel quale hanno la residenza ed a condizioni che la rendita catastale dell'abitazione (comprensiva di eventuali pertinenze)

non sia superiore a € 650,00.

5. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.

Art. 27 – Riduzioni per conferimenti ai centri di raccolta

1. All'utenza che conferisce rifiuti urbani al centro di raccolta, identificati dal codice CER della seguente tabella, sarà riconosciuto uno sconto massimo del 15% sulla quota variabile con un conferimento massimo giornaliero pari a 100Kg per singolo conferimento:

Rifiuto CER	CER	Sconto€/Kg
Rifiuti ingombranti 0,20	20.03.07	€ 0,20
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), raggruppamenti R1, R2,R3, R4 e R5)	20.01.21 20.01.23 20.01.35 20.01.36	€ 0,13
Oli e grassi commestibili e oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25	20.01.25 20.01.26	€ 0,20
Carta e cartone	20.01.01	€ 0,10
Vetro	20.01.02	
Imballaggi in vetro	15.01.07	
Metalli	20.01.40	
Imballaggi in metallo	15.01.04	
Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	20.01.38	
Imballaggi in legno	15.01.03	
Abbigliamento	20.01.10	
Prodotti tessili	20.01.11	
Imballaggi in materiali misti	15.01.06	
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20.01.33	
Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20.01.34	
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08.03.18	
Medicinali citotossici e citostatici	20.01.31	
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	20.01.32	
Pneumatici fuori uso (massimo 4 all'anno)	16.01.03	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20.01.27	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20.01.28	
Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 (massimo 0,5 mc all'anno)	17.01.07	
Rifiuti biodegradabili (massimo 250 kg al giorno per utenza)	20.02.01	
Legno contenente sostanze pericolose 20.01.37	20.01.37	

2. La riduzione massima del 15% sarà applicata l'anno successivo a consuntivo nella prima fatturazione in acconto per i conferimenti effettuati nel periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente. Nel caso di variazione dei componenti del nucleo anagrafico, il numero sarà considerato per l'intero anno quello al 31/12 dell'anno precedente.
3. L'accesso ai centri di raccolta è consentito ai cittadini residenti e ai cittadini non residenti ma titolari di utenze domestiche nel territorio.
4. I cittadini possono conferire presentando la tessera sanitaria e l'ultima fattura TARI regolarmente pagata.

Art. 28 – Ulteriori agevolazioni

1. Il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano Tariffario, può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, per

tutte o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Titolo V - Procedure e sanzioni

Art. 29 – Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 per le occupazioni, cessazioni e variazioni, sono invitati a presentare al Comune, entro i novanta (90) giorni successivi apposita dichiarazione avvalendosi dei moduli predisposti dal Comune. I moduli dovranno riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti del servizio porta a porta e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite inserendo un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Comune mediante consegna diretta all'URP o invio per mezzo del servizio postale (raccomandata a/r) o Posta Elettronica Certificata (PEC) o per Posta elettronica ordinaria allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio telematico. Dalla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o cessazione l'ufficio Tributi entro 30 giorni lavorativi rilascia al contribuente una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, che equivale anche alla richiesta di erogazione del servizio di raccolta rifiuti. L'ufficio comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, salvo particolari richieste scritte indicate nelle dichiarazioni, l'ufficio utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
2. La denuncia relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;
 - d) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
 - e) gli identificativi catastali dell'immobile;
 - f) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
3. La denuncia relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
 - d) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
 - e) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di spazio e suolo pubblico;
 - f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - g) la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
4. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione del tributo siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione del tributo, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 90 giorni dal suo verificarsi.
5. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree, nonché quella di variazione che determini un minor importo del tributo, deve essere presentata nel termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo e, se debitamente accertata, ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento modificativo stesso.
7. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano presentate successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma producono i loro effetti sul tributo e sulla relativa maggiorazione dalla data della presentazione tardiva, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione/variazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono considerate per il tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate nel presente regolamento.
9. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 7, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Per le utenze domestiche iscritte nella anagrafe della popolazione residente nel Comune non vi è obbligo di comunicare la variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, qualora tali variazioni siano interne al territorio e alla popolazione del Comune di Collesalveti.
12. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
13. La prima applicazione del tributo avviene sulla base dei dati relativi alle superfici dichiarate o accertate in relazione alla TARSU, alla TIA ed alla TARES e TARI.
14. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentata apposita domanda di riesame al Comune.

Art. 30 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (Servizio Economico finanziario e servizi informativi – Ufficio Tributi);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di

giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile.. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La comunicazione del provvedimento di rimborso è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 31 – Modalità di riscossione e termini di versamento

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata direttamente al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o con le modalità indicate negli appositi avvisi. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione mediante richiesta all'ufficio, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica utilizzando il modello di richiesta o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune previo accordi telefonici con l'ufficio.
 2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate con scadenza:
 - ✓ 1° rata al 30 giugno
 - ✓ 2° rata al 31 ottobre
 - ✓ 3° rata al 16 dicembre
 3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 4. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini di scadenza indicati, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati. I contribuenti sono tenuti a utilizzare esclusivamente i modelli F24 recapitati dal Comune o gli altri canali di pagamento messi a disposizione dal Comune a tal fine. Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di diversi documenti di pagamento che non contengano gli elementi necessari per l'immediata identificazione del soggetto autore del versamento e per la corretta imputazione della somma versata, si applica la sanzione di cui all'art 15 del D.lgs. n. 471/1997, variabile da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500.
 5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio.
 6. In caso di omesso versamento del sollecito di cui al comma precedente, il Comune provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo, notificandolo a mezzo raccomandata a/r, con l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così come previsto dall'art 14 comma 39 della L. n. 214/2011, e degli interessi e altri oneri previsti dal vigente regolamento delle entrate.
 7. La sanzione irrogata per omesso versamento non può essere in nessun caso oggetto di definizione
-

agevolata ai sensi dell'art 17 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

8. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento esecutivo, entro il termine di 90 giorni dalla sua notificazione, il provvedimento sarà affidato al soggetto incaricato alla riscossione coattiva forzata.

Art. 32 – Mezzi di controllo

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione del tributo. A tale scopo, ai sensi dell'art 14 comma 37 della L. n. 214/2011, può:
 - ✓ rivolgere agli utenti invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione del tributo e a rispondere a questionari relativi a dati ed elementi specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - ✓ utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici o soggetti economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze, nonché raccogliere dati relativi a singole utenze presso gli enti che gestiscono le forniture di energia elettrica, gas ed acqua in esenzione da spese e diritti;
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente il Comune, tramite personale incaricato e munito di apposita autorizzazione, può accedere agli immobili soggetti a tributo per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso da comunicare al domicilio dell'interessato almeno 5 giorni prima della verifica, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Per le operazioni di controllo, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente, degli accertatori di cui ai commi 179-182 della L. n. 296/2006, di soggetti pubblici o privati di provata affidabilità o competenza con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.
5. Al fine di una corretta applicazione del tributo gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere all'Ufficio competente, a mezzo collegamento telematico, per quanto possibile:
 - a) le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - c) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - d) i provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;

Art. 33 – Esito dei controlli e accertamento

1. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese notifica stabilite dal vigente regolamento delle entrate e norme statali.
2. L'avviso di accertamento esecutivo deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'atto deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*". L'atto deve altresì recare espressamente l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva forzata. Il versamento dovrà avvenire tramite modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalla normativa.

Art. 34 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene emesso avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento ed irrogata contestualmente la sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come disposto dall'art. 14 comma 39 della L. n. 214/2011. Per la predetta sanzione non è ammessa la

- definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al comma 1, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'art. 31, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli stessi, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
 6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
 7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi previsti dal vigente regolamento delle entrate.
 8. Sugli atti si recuperano le spese di notifica stabiliti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:
 - ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
 - ✓ € 8,35 per gli atti notificati all'estero
 9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35 – Rateizzazione

1. Il contribuente che ha ricevuto da parte dell'ente la notifica di avvisi di accertamento, o cartelle esattoriali e che si trova in stato temporaneo di difficoltà, può richiedere la rateizzazione.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, sempre qualora lo stesso sia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3. Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate nella griglia e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
4. Non si procede a dilazione qualora l'importo complessivo dovuto sia inferiore a euro 100,00.
5. L'articolazione delle rate mensili per fasce di debito, conformemente al comma 796 Legge 160/2019, è la seguente:

Fascia di importo	Numero delle rate
Da €. 100,01 a €. 500,00	Fino ad un massimo di 4 rate mensili
Da € 500,01 a €. 3.000,00	Fino ad un massimo di 12 rate mensili.
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00	Fino ad un massimo di 24 rate mensili.
Da €. 6.000,01	Fino ad un massimo di 36 rate mensili.

6. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento esecutivo. Nel caso venga richiesta dopo tale termine all'importo originario sono aggiunti gli oneri di riscossione a carico del contribuente e gli interessi di mora determinati al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali nel caso non siano stati ancor trasmessi a Agenzia delle Entrate – Riscossioni Spa (ADER) attraverso le liste di carico.
7. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del Funzionario responsabile del tributo.
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali oltre a quelli moratori che accompagnano tutta la dilazione nel caso la richiesta avvenga dopo i 60 giorni dalla notifica dell'atto.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La decadenza dalla rateizzazione è automatica in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi. In tal caso, la riscossione del debito residuo deve avvenire in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere

prorogata una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza indicata nel comma precedente. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. A tal fine è sufficiente presentare al Comune di Collesalveti la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 60.000,00 per persone fisiche e attività economiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali. Per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per ADER.

12. Le dilazioni per importi affidati ad ADER, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del d.lgs. 46/99, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative contenuti nei commi 796 a 801 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in quanto compatibili.

Art. 36 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 449/1997 al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate.

Art. 37 – Rimborsi

1. Nei casi in cui il contribuente abbia effettuato pagamenti del tributo superiori alla somma dovuta e non sia possibile procedere a successivi conguagli compensativi per cessazione dell'utenza, il Funzionario Responsabile del Tributo dispone il rimborso entro 180 giorni dalla data della presentazione della domanda, ex articolo 1 comma 164 Legge n. 296/2006.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse previsto dal vigente regolamento delle entrate, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38 – Soglie minime per l'esigibilità del tributo

1. In relazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi non è dovuto alcun versamento e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo di € 10,00.

Art. 39 – Trattamento dei dati

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 41 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

UTENZE DOMESTICHE 2023				
N. Componenti nucleo	Quota Fissa EURO/MQ	Quota Variabile EURO/ANNO	Ka	Kb
1	0,63	90,88	0,86	0,60
2	0,69	212,06	0,94	1,40
3	0,75	272,65	1,02	1,80
4	0,81	333,24	1,10	2,20
5	0,86	439,28	1,17	2,90
6 E OLTRE	0,91	515,01	1,23	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE						
Categoria		QF €/MQ	QV €/MQ	TOTALE €/MQ	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,85	2,13	€ 2,98	0,520	4,820
2	Cinematografi, teatri	€ 0,85	€ 0,93	€ 1,78	0,390	3,600
3	Autorimessa, magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,85	2,12	€ 2,97	0,520	4,800
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,21	2,99	€ 4,20	0,740	6,780
6	Esposizioni, autosaloni	0,91	2,26	€ 3,17	0,560	5,120
7	Alberghi con ristorante	2,18	5,44	€ 7,62	1,340	12,310
8	Alberghi senza ristorante	1,38	3,45	€ 4,83	0,850	7,800
8/A	Agriturismo	1,66	3,45	€ 5,11	1,020	7,800
9	Case di cura e di riposo	1,92	4,81	€ 6,73	1,180	10,880
11	Uffici, agenzie	1,99	5,98	€ 7,97	1,220	7,320
11/A	Uffici, agenzie - Servizi di telefonia	0,52	2,2	€ 2,72	1,120	1,004
12	Banche e istituti di credito e studi professionali	1,12	3,48	€ 4,60	0,69	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	1,74	4,36	€ 6,10	1,070	9,860
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,96	4,87	€ 6,83	1,200	11,030
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,29	3,22	€ 4,51	0,790	7,280
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,47	€ 2,74	€ 5,21	1,080	9,900
17	Attività artigianali tipo botteghe, barbiere, estetista	1,82	4,27	€ 6,09	1,120	9,660
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elet.	1,61	3,51	€ 5,12	0,990	7,950
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,74	4,33	€ 6,07	1,070	9,800
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,99	2,46	€ 3,45	0,610	5,570
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,08	3,58	€ 4,66	0,660	8,100
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,29	17,67	€ 22,96	3,250	50,000
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,7	14,22	€ 19,92	3,500	32,200
24	Bar, caffè, Pasticceria	7,74	12,37	€ 20,11	4,750	41,660
25	Supermercato Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,13	10,29	€ 13,42	1,920	23,300
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,13	7,77	€ 10,90	1,920	17,600
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	6,84	24,73	€ 31,57	4,200	56,000
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 7,97	€ 8,88	€ 16,85	3,480	32,000
30	Discoteche, night club	€ 3,42	7,55	€ 10,97	2,100	17,010
31	Attività logistiche con aree vaste	0,7	1,76	€ 2,46	0,430	3,980
32	Attività terziarie e dir.li aree vaste deposito fino a 10.000 Mq	0,49	1,59	€ 2,08	0,300	3,600
33	Attività produttive con aree vaste	0,65	1,94	€ 2,59	0,400	4,400
34	Sale intrattenimento e superfici attrezzate con tavoli di att.tà	2,98	7,43	€ 10,41	1,830	16,830

35	Attività terziarie e dir.li aree vaste deposito da 10001 Mq a 50000 Mq	0,49	0,4	€ 0,89	0,420	1,010
36	Attività terziarie e dir.li aree vaste deposito oltre 50001 Mq	0,68	1,86	€ 2,54	0,420	4,200
36/A	Attività terziarie e dir.li aree vaste con servizi	0,75	1,72	€ 2,47	0,460	3,900